



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15

OGGETTO :IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ALIQUOTE ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventisei**, del mese di **Maggio**, alle ore **09:07**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente	Giustificato
BORMOLINI DAMIANO	SINDACO	X		
GALLI REMO	CONSIGLIERE	X		
GALLI ROMINA	CONSIGLIERE	X		
GALLI ALESSIA	CONSIGLIERE	X		
PEDRANA CHRISTIAN	CONSIGLIERE	X		
TODESCHI SAMANTHA	CONSIGLIERE	X		
ZINI MARCO	CONSIGLIERE		X	G
ZINI LUCIO	CONSIGLIERE	X		
GALLI FEDERICO	CONSIGLIERE	X		
Totale		8	1	

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor **STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **DAMIANO BORMOLINI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ALIQUOTE ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020) ha introdotto numerose novità in materia di entrate locali, con particolare riferimento all'approvazione della nuova disciplina dell'IMU, che ha accorpato al suo interno i presupposti impositivi di entrambe le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale vigente fino al 2019, con conseguente rideterminazione delle aliquote IMU nei loro limiti minimi e massimi, al fine di garantire ai Comuni l'invarianza di gettito tra il 2019 e il 2020;

CONSIDERATO che l'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019 aveva modificato le modalità di approvazione delle aliquote IMU, prevedendo:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto avrebbe dovuto formare parte integrante della delibera, non idonea a produrre effetti, ove approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);
- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, con cui avrebbero dovuto essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che sarebbe stata resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

PRESO ATTO che tali decreti non sono stati ancora emanati, con la conseguenza che, ad oggi, il Comune che volesse adottare le aliquote IMU dell'anno in corso entro il 31 maggio 2021 (termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, da ultimo prorogato ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000) potrà farlo sulla base del modello utilizzato fino all'anno 2020 e potrà continuare a prevedere un numero libero di fattispecie imponibili e di conseguenti aliquote IMU;

VISTO l'art. 1 della richiamata L. 160/2019 il quale prevede:

- al comma 740 che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, specificando che il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto d'imposta salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- al comma 748 che *“l'aliquota base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”*;
- al comma 754 che per gli immobili diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati strumentali all'attività agricola, diversi dagli immobili merce e dei terreni agricoli, l'aliquota base è pari allo 0,86 per cento; i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D la cui aliquota può essere diminuita solo fino al limite dello 0,76 per cento (comma 753);
- al comma 750 che l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale *“è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono ridurla fino all'azzeramento”*;
- al comma 751 che *“Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento*

o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU";

- al comma 752 che l'aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 758, lettera d) l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli siti nei comuni ricadenti in aree montane o di collina quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993);
- al comma 744 che la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, viene calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento ad eccezione di quegli immobili posseduti dai comuni e che insistono nel rispettivo territorio;
- al comma 747 la riduzione del 50 per cento della base imponibile nei seguenti casi:
 - fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
 - comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto di comodato sia stato registrato, il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia oltre a quello adibito a propria abitazione principale e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato. Tale agevolazione viene estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, esclusivamente in presenza di figli minori;
- al comma 760 la riduzione al 75 per cento dell'imposta per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

RILEVATO che essendo il Comune di Livigno ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, i terreni agricoli insistenti sul proprio territorio sono esenti IMU in quanto considerati ricadenti in aree montane o di collina ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

VISTO altresì l'art. 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 il quale prevede per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esenzione IMU in riferimento alla prima rata per gli immobili posseduti a titolo di proprietà e nei quali si svolgono attività connesse al turismo, ricettività alberghiera e spettacoli e nello specifico:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che **i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**
- immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che **i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**

PRESO ATTO che ai commi 48 e 49 dell'art.1 della Legge 178/2020 – Legge di Bilancio 2021- è prevista inoltre una riduzione IMU per i titolari di pensioni maturate all'estero. Dal 1° gennaio 2021, l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l'Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell'IMU dovuta;

CHE al comma 3 dell'art. 78 del Decreto-legge n. 104 del 14.08.2020 (cd. "Decreto Agosto") convertito in legge n. 126 del 13.10.2020, è prevista l'esenzione IMU per tutto l'anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 07.05.2021 concernente il "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - Tariffe ed aliquote dei tributi comunali anno 2021 – Provvedimenti" e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 07.05.2021 avente ad oggetto "Approvazione schema di bilancio di previsione 2021/2023";

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità:

- tecnica del Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

quali riportati in allegato;

Il Sindaco: "Questa è la Delibera per l'aliquota IMU per l'anno 2021, sostanzialmente vengono confermate le aliquote dell'anno scorso, al momento non ci sono modifiche in attesa che ci siano indicazioni anche a livello governativo, su eventuali riduzioni su determinate categorie. Quindi andiamo ad approvare le aliquote dell'anno scorso, senza alcuna modifica, già l'anno scorso c'era stata una piccola riduzione sulle aliquote, su determinate categorie avevamo abbassato al 10,2 anziché al 10,6 e vengono riconfermate."

Con voti 8 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 8 i presenti dei quali 8 i votanti e 0 gli astenuti;

D E L I B E R A

DETERMINARE, per l'anno 2021, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:

- per l'abitazione principale e per le pertinenze degli immobili classificati nelle categorie catastali A/01, A/08 e A/09: aliquota dello 0,2 per cento;
- per le abitazioni e per le relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune: aliquota pari al 1,02 per cento;
- per gli immobili ad uso abitativo e per le relative pertinenze locati annualmente con contratto registrato: aliquota pari al 1,02 per cento;
- per gli immobili ad uso abitativo e per le relative pertinenze locati per almeno 6 mesi, anche non consecutivi, nel corso dell'anno, con contratto registrato: aliquota pari a 1,02 per cento;
- per tutti gli altri immobili ad uso abitativo: aliquota pari a 1,02 per cento;
- per i fabbricati produttivi di Cat. D2: aliquota pari a 1,02 per cento;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 0,00 per cento;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: aliquota pari a 0,00 per cento;
- per le aree edificabili e per i restanti fabbricati: aliquota pari al 1,06 per cento.

PREVEDERE per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esenzione IMU in riferimento alla prima rata per gli immobili posseduti a titolo di proprietà e nei quali si svolgono attività connesse al turismo, ricettività alberghiera e spettacoli e nello specifico:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast,

dei residence e dei campeggi, a condizione che **i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**

- immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che **i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**

PREVEDERE altresì, ai sensi dei commi 48 e 49 dell'art.1 della Legge 178/2020 – Legge di Bilancio 2021 – una riduzione pari alla metà dell'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l'Italia;

PREVEDERE infine, ai sensi del comma 3 dell'art. 78 del Decreto-legge n. 104 del 14.08.2020 (cd. "Decreto Agosto") convertito in legge n. 126 del 13.10.2020, l'esenzione IMU per tutto l'anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

STABILIRE per l'anno 2021, quale detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, a norma del comma 749 dell'art. 1 della L. 160/2019, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 13, comma 15 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011 come indicato con nota della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11.11.2013 – prot. 24674/13 e con successiva nota del 28.02.2014 – prot. 4033/14;

DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;

DARE atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito dell'esito di separata votazione, essendo 8 i presenti dei quali 8 i votanti e 0 gli astenuti, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000, stante la necessità di rendere edotti i contribuenti di quanto disposto in questa sede.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Damiano Bormolini

Il Segretario Generale
Stefania Dott.ssa Besseghini



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 12/05/2021

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ALIQUOTE ANNO 2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e all'art. 9 della legge n. 102 del 3.8.2009.

Motivazione:

Livigno, li 12/05/2021

Responsabile del Servizio
Miriam Fumasoni / INFOCERT SPA



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 12/05/2021

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ALIQUOTE ANNO 2021.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l'avvenuta imputazione della relativa spesa

Impegno	Esercizio	Cig	Codifica	Importo	Cod PCF

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l'avvenuto accertamento della relativa entrata

Impegno	Esercizio	Cig	Codifica	Importo	Cod PCF

Del bilancio di previsione anno 2021-2023

Livigno, li 19/05/2021

Il Responsabile del Servizio
Patrizia Busi / INFOCERT SPA



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 15 DEL 26/05/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune in data 03/06/2021 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 15 DEL 26/05/2021

CERTIFICATO DI IMMEDITATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA